

All. D

# COMUNE DI PIACENZA

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

**Adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 108 del 25/05/1994, modificato con delibera del C.C. n. 3 del 09/01/1995 (esecutivo dal 24/02/1995); modificato con delibera del C.C. del 17/12/07 (esecutivo dal 05/01/08).**

**Modificato con delibera del C.C. n° 92 del 28/03/2011**

**Modificato con delibera di C.C. n.116 del 28/04/2011**

**Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 28/04/2014**

**Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 22/04/2016**

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 3 – CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE

ART. 4 – GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

ART. 5 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI

## TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 9 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI E DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 11 – ANTICIPATA RIMOZIONE

ART. 12 – DIVIETI E LIMITAZIONI

ART. 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI E  
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

ART. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

ART. 15 – SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

## TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 16-TARIFFE, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, COMPRESSE LE  
MAGGIORAZIONI

ART. 16 – BIS - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 16 – TER - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA  
DELL'IMPOSTA

ART. 16 QUATER – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 17– PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

ART. 18 – INSEGNE D'ESERCIZIO – DEFINIZIONE

ART. 19 - INSEGNE D'ESERCIZIO – CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ  
D'ESENZIONE

ART. 20 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

ART. 20 BIS - PUBBLICITÀ SONORA

#### **TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ART. 21 – SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 – SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

ART. 23– NORMA DI RINVIO

ART.23 –BIS –AGEVOLAZIONI TARIFFARIE <sup>1</sup>

ART. 24– RICHIESTA DEL SERVIZIO

ART. 25– MODALITA’ PER LE AFFISSIONI

ART. 26– RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

ART. 26 BIS – IMPORTI MINIMI

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

ART. 27 – SANZIONI

ART. 28 – RISCOSSIONE

ART. 28 BIS - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

ART 28 TER - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI D’ACCERTAMENTO E DI  
TRIBUTI ARRETRATI

ART. 29 - NORMA DI RICHIAMO

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

---

<sup>1</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 116 del 28/4/2011

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel D. Leg.vo 15/11/1993, n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per “imposta” e per “diritto”, s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma 1.

3. Il regolamento si ispira ai principi secondo i quali i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.<sup>2</sup>

### **ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Piacenza ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe di cui all'articolo 2, comma 1, del D. Leg.vo 15/11/1993, n. 507 in base alla popolazione residente al 31/12 di ogni anno.

### **ART. 3 – CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, le località del territorio del Comune di Piacenza sono suddivise in due categorie: “categoria speciale” e “categoria normale”.

2. Appartengono alla categoria speciale le località di cui all'allegato “A1” del presente Regolamento, la cui superficie complessiva non supera il 35 per cento di quella del centro

---

<sup>2</sup> Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2016

abitato, come delimitato con il provvedimento della Giunta Comunale n. 216 del 24/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.<sup>3</sup>

3. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.

4. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

5. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

#### **ART. 4 – GESTIONE DELL’IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto è effettuato dal Comune di Piacenza in una delle forme previste dall’articolo 52 del D. Lgs. N° 446/1997<sup>4</sup>e successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di gestione con affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso , così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

#### **ART. 5 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI**

1. Le tariffe dell’imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

---

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>4</sup>Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono stabilite entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio , e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio si riferisce.

3. Le tariffe di cui al precedente comma si intendono prorogate di anno in anno qualora non siano modificate entro i termini sopra stabiliti.

## **TITOLO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI**

### **ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti del presente capo, s' intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente nel Comune di Piacenza al 31/12 di ogni anno, non deve essere inferiore a 18 mq per ogni mille abitanti.

### **ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 60% alle affissioni di natura commerciale. Le posizioni destinate all'una o all'altra finalità saranno debitamente contrassegnate nell'elenco delle posizioni esposte presso l'Ufficio Comunale competente o presso la ditta Concessionaria.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

## **ART. 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. La Pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate sul territorio del Comune di Piacenza in conformità al Piano Generale degli impianti pubblicitari, in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento.

2. L'attuale Piano degli impianti verrà riformulato dal Servizio competente in collaborazione con gli Uffici Urbanistici, viabilistici e del Corpo della Polizia Municipale e dovrà giungere a regime entro tre anni dall'approvazione del presente regolamento, con la delocalizzazione degli impianti affissionali ubicati nel centro storico.

3. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.

4. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
- c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari

5. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.

6. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

## **ART. 9 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8, comma 1, può essere ceduto a privati, mediante svolgimento di specifica gara di licitazione privata, il diritto di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto quali spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili.

#### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONI E DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'effettuazione della pubblicità, richiedente l'installazione o la messa in opera di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'Ufficio Competente anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari .<sup>4</sup>

2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma quali l'esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, non occorre autorizzazione dell'Amministrazione e la pubblicità si ritiene legittimamente autorizzata previo pagamento della stessa.

3. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all'autorizzazione , di cui ai commi precedenti.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

---

<sup>4</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

5. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari da parte di coloro che svolgono "spettacoli viaggianti" nel territorio comunale è rilasciata previo versamento di deposito cauzionale, a copertura delle eventuali spese di rimozione di installazioni non rimosse, non autorizzate o non conformi all'autorizzazione rilasciata. Il deposito potrà essere prestato:

- in contanti presso la Tesoreria comunale;
- con fideiussione assicurativa/bancaria,

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione in relazione alle caratteristiche ed estensione dello spettacolo viaggiante. <sup>5</sup>

6. Lo svincolo del deposito cauzionale di cui al comma 5 avverrà entro trenta giorni dalla richiesta, previa verifica da parte degli Uffici competenti, del rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione. Il Dirigente competente provvederà a detrarre dal deposito cauzionale le spese di cui al comma 5 eventualmente sostenute dall'Ente. <sup>6</sup>

## **ART. 11 – ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal responsabile del Servizio Comunale competente, o dal concessionario, o da altra autorità <sup>7</sup> per motivi di pubblico interesse, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprende il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

---

<sup>5</sup>Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/04/2014

<sup>6</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/04/2014

<sup>7</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

## **ART. 12 – DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del responsabile dell'Ufficio competente che provvede anche ad indicare le relative ore di esecuzione.<sup>8</sup>

2. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili. E' vietata pure, in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata con lancio di oggetti o volantini salvo che per i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente alle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo ed ai referendum. E' inoltre vietato apporre volantini su veicoli in sosta.<sup>9</sup>

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.

## **ART. 13 – PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI E MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta comunque non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dai commi successivi del presente articolo.

4. L' Ufficio competente o il concessionario è tenuto a porre in essere tutte le procedure relative al controllo, al sistema sanzionatorio ivi comprese le ordinanze, le ingiunzioni e le fasi successive all'accertamento della contravvenzione, nelle misure e con le modalità previste dalla Legge, dai Regolamenti o dal Piano Generale degli Impianti.

<sup>8</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>9</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

5. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, rilasciata dall'Ufficio competente ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati.

5bis. In presenza di messaggi pubblicitari ritenuti lesivi dei principi di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, su motivata segnalazione, la questione è tempestivamente sottoposta ad una Commissione di valutazione composta dai dirigenti del servizio competente in materia di pubblicità, che la presiede, dell'avvocatura comunale e del servizio competente in materia di pari opportunità, o loro delegati. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, senza oneri per l'ente, soggetti esterni esperti in materia di tecnica pubblicitaria, mezzi di comunicazione o altro. La decisione della Commissione è vincolante per il dirigente competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.<sup>10</sup>

6. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

7. E' altresì considerata abusiva la pubblicità e l'affissione per le quali non siano stati effettuati pagamenti

8. L'Ufficio competente provvederà a porre in essere tutte le procedure necessarie per la rimozione delle forme di pubblicità abusive di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche tramite il concessionario. Le stesse devono essere eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che devono provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà lo stesso Ufficio competente con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione, la cancellazione ed il ripristino dello stato preesistente.

9. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

---

<sup>10</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

10. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 24 del D. Lgs. N° 507/1993.

11

#### **ART. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI**

1. Quando la pubblicità è effettuata in spazi ed aree di proprietà o in godimento del Comune, oltre all'imposta è dovuto anche un "canone di affitto o di concessione"; qualora, invece, la pubblicità stessa sia effettuata su spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune anche su aree mercatali, nonché a titolo di equiparazione su aree di pertinenza privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di Legge, una servitù di pubblico passaggio, è dovuto il Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale ed è aggiornato in relazione a quanto previsto dalla Legge 24/12/1993 n. 537, secondo le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone. La relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Nel caso che la misura del corrispettivo venga variata dal Comune l'utente deve comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del nuovo canone, l'accettazione dello stesso o la rinuncia all'uso del bene comunale.

#### **ART. 15 – SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI**

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature i ponti fissi o sospesi, i graticci ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

---

<sup>11</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune utilizza per le affissioni, non sono computabili come superficie affissativa obbligatoria determinata dal presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

### **TITOLO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **ART. 16 – TARIFFE, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA, COMPRESSE LE MAGGIORAZIONI**

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta vanno rapportate al periodo di effettuazione della pubblicità e sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo dell'imposta considerata.

2. Presupposto dell'imposta sono:

- a) la forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
- b) l'esercizio dell'attività economica, lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese arti o professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello ed indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
- b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Leg.vo n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figura geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### 4. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
- c) le dichiarazioni della pubblicità annuale (permanente) hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso o nullo ammontare dell'Imposta. In tal caso le relative denunce di cessazione o variazione, ai fini della loro validità per l'anno successivo, devono essere prodotte entro il 31 gennaio del nuovo anno d'imposizione.

5. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque <sup>12</sup> anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

6. Nell'avviso di accertamento emesso quando si è in presenza di omissione, incompleta o infedele denuncia, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo a cui va diretto il ricorso medesimo.

#### 7. Pagamento dell'Imposta:

- a. Il pagamento dell'Imposta relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio d'Imposta deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
- b. Per la sola pubblicità annuale a carattere permanente (comma 4, lettera c) è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell'interessato, sempre che l'ammontare complessivo dell'Imposta superi € 1.549,37.
- c. Il termine di pagamento dell'Imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente di cui al precedente comma 4 lettera c, è fissato alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze:

---

<sup>12</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/3/2011

I - 31 gennaio

II - 31 marzo

III - 30 giugno

IV - 30 settembre

d. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.

e. Ad ogni pagamento dovrà essere riportato nella causale il numero e la data dell'atto di autorizzazione o concessione, in assenza sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 27, comma 3.

f. L'imposta complessiva non è versata qualora sia uguale od inferiore ad € 5,00. Tale importo non riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni e la pubblicità temporanea.<sup>13</sup>

#### **ART. 16 – BIS - RIMBORSI E COMPENSAZIONI** <sup>14</sup>

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Funzionario competente alla gestione del tributo o il Concessionario, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune od al Concessionario stesso a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il Concessionario/Funzionario Responsabile comunica nel provvedimento di rimborso l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi di cui all'articolo 28, comma 3.

5. Non si dà luogo al rimborso di importi per imposta sulla pubblicità, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a € 12,00

<sup>13</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/3/2011

<sup>14</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/3/2011

## **ART. 16 – TER ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA <sup>15</sup>**

1. Per gli accertamenti d'ufficio e per la riscossione coattiva dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni dovuti e non pagati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, 162 e 163 della Legge n. 296/06.

2. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissione può essere effettuata anche a mezzo di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n.639 del 14/10/1910.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi di cui all'articolo 28, comma 3.

4. Nell'attività di accertamento non si dà luogo all'emissione di avviso di accertamento quando l'importo per imposta di pubblicità, sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 12,00.

## **ART. 16 - QUATER FUNZIONARIO RESPONSABILE <sup>16</sup>**

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **ART. 17– PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

---

<sup>15</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>16</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/3/2011

1.E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2.La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### **ART. 18 - INSEGNE D'ESERCIZIO – DEFINIZIONE**

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna).

#### **ART. 19 INSEGNE D'ESERCIZIO – CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ D'ESENZIONE**

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette “insegne miste”, es: “bar sport/caffè xxx”) sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia

riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;

b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;

c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";

d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

2. Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

## **ART. 20 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs.vo n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui

questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come - stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Leg.vo precitato.

#### **ART. 20 bis – PUBBLICITA' SONORA <sup>17</sup>**

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n.507/93, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

### **TITOLO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 21 - SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le Pubbliche affissioni nell'ambito del territorio Comune di Piacenza costituiscono servizio obbligatorio, di competenza del Comune. Il servizio viene svolto in regime di privativa ai sensi dell'art. 1 comma 17 del T.U. 15/10/25 n. 2578, e successive modificazioni ed integrazioni anche in caso di gestione con affidamento in concessione.

#### **ART. 22 – SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO**

1. Il presente articolo disciplina le modalità di affissione dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'articolo 20 del D. l.vo 507/93, purché i messaggi diffusi attraverso tali modalità non rientrino nella fattispecie delineata dal comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 507/93 e non siano presenti sponsor commerciali.

2. L'affissione dei manifesti dei soggetti indicati nel presente articolo sarà concessa in regime di esenzione totale dell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.

3. All'affissione ed alla rimozione dei manifesti provvederà il concessionario del servizio per la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni con personale e mezzi a proprie spese. Le affissioni predette saranno comunque assoggettate all'ordinario regime di imposta sulla pubblicità, qualora contengano messaggi diffusi in violazione dei disposti di cui al comma 1.

---

<sup>17</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

4. L'autorizzazione è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione che gli interessati dovranno ottenere preventivamente inoltrando al concessionario del servizio per la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni domanda scritta in carta semplice unitamente ad un facsimile del manifesto.

5. Nella domanda, da presentare almeno 15 giorni prima della data prevista per le affissioni, i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che il messaggio diffuso non è connesso all'esercizio dell'attività economica.<sup>18</sup>

6. Il concessionario fornirà il proprio assenso entro i giorni successivi lavorativi in orario di apertura al pubblico e comunque non prima di 24 ore dalla presentazione della richiesta, apponendo un visto sui manifesti, o in caso di risposta negativa, inviterà l'interessato ad apportare al manifesto le modifiche richieste.

7. Il concessionario annoterà in ordine cronologico in apposito registro tutte le richieste pervenute con i relativi periodi di inizio e scadenza delle affissioni. Nel caso più soggetti facciano richiesta di affissione di manifesti per lo stesso periodo, gli spazi verranno ripartiti proporzionalmente.

8. I manifesti potranno avere dimensioni pari a cm 70 x cm 100, cm 100 x cm 140, cm 140 x cm 200, cm 200 x cm 140, cm 600 x cm 300, ogni soggetto non potrà utilizzare contemporaneamente più di:

- 10 impianti cm 200 x cm 140 o cm 140 x cm 200 o in alternativa
- 7 impianti cm 200 x cm 140 o cm 140 x cm 200 e una faccia di un impianto cm 600 x cm 300 e per periodi non superiori a 15 giorni. Gli spazi esenti potranno essere concessi per non più di due volte all'anno, non consecutive, al medesimo soggetto.<sup>19</sup>

9. In periodo di campagna elettorale è vietata l'affissione di manifesti da parte dei gruppi o partiti politici e dei loro fiancheggiatori (L. 212/56)

10. Sono messi a disposizione per l'affissione dei manifesti di cui al presente articolo, 70 postazioni in aggiunta a quelle esistenti sul territorio comunale, come meglio identificati nel precedente comma 8.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 116 del 28/4/2011

<sup>19</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 116 del 28/04/2011 e n. 12 del 22/04/2016

<sup>20</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/04/2014

11. Il concessionario vigilerà affinché i manifesti di cui al presente articolo siano correttamente affissi sugli impianti previsti e rechino il visto necessario all'autorizzazione. Terminato il periodo di esposizione, il concessionario provvederà alla defissione immediata dei manifesti ed alla pulizia degli impianti utilizzati.<sup>21</sup>

12. Le violazioni di cui alla presente disposizione comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa, per la cui applicazione si fa riferimento all'articolo 27 del presente regolamento.

13. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo in presenza di gestione con affidamento in concessione.

14. L'esenzione in questione non si applica qualora i soggetti di cui al comma 1 utilizzino spazi affissionali diversi da quelli previsti dal presente articolo.

## **ART. 23 - NORMA DI RINVIO**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 20.1, 21 e 22 del D. Leg.vo 15/11/1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi ed articoli successivi.

1bis. Relativamente ai manifesti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93, la riduzione al 50% della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni si intende applicabile anche nel caso in cui il manifesto contenga l'immagine di una persona fisica testimonial dell'evento promosso dall'ente richiedente, laddove tale immagine, all'interno del manifesto, sia in posizione subalterna (esempio: sulla base del manifesto) e comunque contenuta in una superficie inferiore a 300 centimetri quadrati e, per gli impianti di dimensioni cm 600x 300, non superiore al 3 per cento della superficie del manifesto.<sup>22</sup>

2. Pagamento del diritto:

a) è consentito il pagamento diretto del diritto. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario o tramite carta bancomat e comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore ed il pagamento s'intende effettuato, all'acquisizione materiale della

---

<sup>21</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

<sup>22</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

documentazione relativa all'avvenuto pagamento da parte dell'Ufficio competente o del Concessionario;

b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma7, del D. Leg.vo n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

#### **ART.23 BIS – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE<sup>23</sup>**

Ai manifesti delle Botteghe Storiche, inserite nell'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, istituito con delibera di Giunta Comunale n. 295 del 10 novembre 2008, si applica una riduzione pari al 50% della tariffa dovuta per il servizio delle Pubbliche Affissioni.

#### **ART. 24 – RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, all'Ufficio competente o alla ditta Concessionaria apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica.

#### **ART. 25 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti in categoria speciale.

---

<sup>23</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 116 del 28/04/2011

3. Presso l'Ufficio competente o il Concessionario è tenuto un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.

6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **ART. 26 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Leg.vo n. 507/1993 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

#### **ART. 26 BIS – IMPORTI MINIMI <sup>26</sup>**

1. Non si dà luogo al rimborso di importi per diritti sulle pubbliche affissioni, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 5,00.

2. Nell'attività di accertamento non si dà luogo all'emissione di avviso di accertamento quando l'importo per diritti sulle pubbliche affissioni, sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 5,00.

---

<sup>26</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/3/2011

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI**

### **ART. 27 – SANZIONI**

1. Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.<sup>27</sup>

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello relativo all'installazione degli impianti si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Leg.vo n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Sarà applicata la sanzione di € 258,00 per ogni forma di pubblicità effettuata in difformità del presente Regolamento, della Legge, nonché delle disposizioni relative all'installazione degli impianti pubblicitari.

4. L'Ufficio comunale competente o il concessionario, nell'esercizio delle facoltà di controllo qualora accerti violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvede anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

### **ART. 28– RISCOSSIONE**

1. Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario. E' comunque consentito il pagamento diretto effettuato presso il competente ufficio del Comune o del concessionario.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>28</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

2. Il pagamento effettuato a mezzo di c/c postale ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2 bis. Il pagamento è consentito anche attraverso strumenti bancari od elettronici purché l'accredito avvenga nei termini previsti per il pagamento dell'imposta o del diritto <sup>29</sup>

3. La misura annua degli interessi è determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con misurazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 28 BIS - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI <sup>30</sup>**

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle relative sanzioni possono essere differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati con atto assunto dalla Giunta Comunale in esecuzione di apposite previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di previsione dell'Ente o nei provvedimenti in cui si disciplina l'ordinamento dei tributi o si approva la disciplina generale delle tariffe.

#### **ART 28 TER - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI D'ACCERTAMENTO E DI TRIBUTI ARRETRATI <sup>31</sup>**

1. Il funzionario responsabile del tributo o il concessionario (in caso di gestione concessa all'esterno), su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di comprovata situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateazione fino ad un massimo di due anni del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento o da tributi arretrati oggetto del presente regolamento.<sup>32</sup>

2. (abrogato) <sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>30</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>31</sup> Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011

<sup>32</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

<sup>33</sup> Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

3.L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo/Concessionario.<sup>34</sup>

5. Nel caso di somme risultanti da avviso di accertamento, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso. In caso di provvedimento di diniego dell'istanza presentata, essi riprendono a decorrere dalla notifica del provvedimento stesso.<sup>35</sup>

5bis. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. A pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà in ogni caso essere allegata un'autocertificazione, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, qualora il richiedente sia un imprenditore, documentazione contabile relativa all'ultimo esercizio contabile.<sup>36</sup>

6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- c) l'importo non può più essere rateizzato.<sup>37</sup>

## **ART. 29– NORMA DI RICHIAMO**

---

<sup>34</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

<sup>35</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

<sup>36</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

<sup>37</sup> Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/04/2016

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Leg.vo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

### **ART.30 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 1994.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la delibera di G.M. n.142 del 31/01/1973

.

3. Le modifiche apportate al presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2011., ad eccezione di quelle di cui all'art.22, commi 5, 8 e 10 e art. 23-bis che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2012.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 92 del 28/03/2011 e modificato con deliberazione di C.C. n. 116 del 28/4/2011.

## **ALLEGATO A1**

### **ELENCO LOCALITA' CATEGORIA SPECIALE**

1) Zona il cui perimetro resta delimitato dalle seguenti vie o parti di vie o piazze: P.le Marconi, V.le Piacentino, V.le Abbadia, Via Alberoni, Via Roma, C.so Cavour, P.zza Cittadella, P.zza Casali, Via Angilberga, via S. Sisto, Via S. Eufemia, Via Taverna, Via Valverde, V.le Malta, Via Beverora, via Palmerio, V.le Pubbico Passeggio, P.le Libertà, V.le Patrioti, P.le Roma, via La Primogenita, P.le Marconi più tutti i fronti prospicienti le strade e le piazze sopra citate.

**Sono da escludersi dalla zona indicata nel punto 1) le seguenti vie:**

Via San Marco

Via Bertè

Via Postacavalli

V.lo Coglialegna

V.lo San Matteo

via S. Bernardo

Via Somaglia

Via M. San Giovanni

Via S. Giacomino

Via Maddalena

Via Nova

V.lo Potia

V.lo Borghi

Via Lampugnani

Via Mandelli

Via Serafini

C.ne S. Ulderico

Via Croce

Via Montani

Via Caccialupo

Via Madoli

Via Sansone

Via Crescio

Via Torricella

V.lo Bracciforti

Via Confalonieri

Via Mignone

Via Neve

V.lo S. Paolo

Via Mosca

Via Vago

Via S. Martino

Via S. Sisto

Via S. Eufemia

Via Valverde

V.le Pubbico Passeggio

2) P.le Genova, Via Genova, P.le Medaglie d'oro compresa la fascia perimetrale continua esterna di m 50 dai fronti dei fabbricati affaccianti su detta via e piazze.

3) P.le Torino, compresa la fascia perimetrale continua esterna di m 50 dai fronti dei fabbricati affaccianti su detto piazzale.

4) V.le Dante Alighieri, P.zza Dante compresa la fascia perimetrale continua esterna di m 50 dai fronti dei fabbricati affaccianti su dette vie.

5) P.le Velleia, Str. Farnesiana compresa la fascia perimetrale continua esterna di m 50 dai fronti

dei fabbricati affacciati su detto piazzale o strada.

6) Le seguenti vie o piazze ed i relativi fronti prospicienti:

Via C. Colombo

Via E. Parmense – rientra nella categoria normale il tratto compreso tra il civico 164 e il civico 216

Via Farnesiana

Via Conciliazione

Via IV Novembre

Via Bianchi

Via Manfredi

Via V.Veneto

via P. Cella

Via I° Maggio

Via E. Pavese

V.le S. Ambrogio

Via Caorsana

Via Taverna

Via Rigolli

Via Beati

Via Boselli

C.so Europa

Viale Martiri della Resistenza

SS. 45 - Strada Bobbiese

S.da Valnure (per la parte non compresa nella zona successiva)

Via Cremona

Via Pindemonte

Via Caduti sulla strada

Via Caduti sul lavoro

Via Marinai d'Italia

S.da Agazzana

P.le Milano

Via XXI Aprile

7) Zona il cui perimetro resta delimitato dalle seguenti vie o parti di vie: Tangenziale, Via Gorgni, via Gorra, S.da Valnure

8) Zona il cui perimetro resta delimitato dalle seguenti vie o parti di vie: S.da Caorsana, Autostrada MI-BO, S.da Torre della Razza, Ferrovia PC-Cr

9) Zona il cui perimetro resta delimitato dalle seguenti vie o parti di vie: S.da Caorsana, Via Portapuglia, S.da all'Orsina, Via Bresciani, Autostrada PC-TO

10) Parcheggio Comunale fra Viale Malta e Via Palmerio

11) Zona il cui perimetro resta delimitato dalle seguenti vie: via Emilia Pavese, Via Einaudi, Via Atleti Azzurri D'Italia

12) le seguenti vie o piazze e i relativi fronti prospicienti facenti parte della lottizzazione "Mirandola" di cui alla convenzione a rogito notaio Mario Onorato, in data 27/7/2004 rep n. 64862 racc.7216

via Milani

via Gottifredi

via Cherchi

via Eulogio Fariselli Bobbi

via Villani

via Merli

via Votto

e ulteriori vie facenti parte della medesima lottizzazione;

- 13) le seguenti vie o piazze e i relativi fronti prospicienti facenti parte della lottizzazione “Baia del Re” di cui alla convenzione a rogito notaio Lodovico Barassi di Milano in data 08/01/2003 rep 91555 racc 24216 e successive integrazioni.
- via Madre Teresa di Calcutta
  - via f.lli Galli Bibiena
  - via Paolo Costermanelli
  - via Alessandro da Caverzago
  - via Spazzali
  - via Margherita Caffi
  - via Perlasca
  - via del Cementificio
  - via Macellari
  - via luigi Dodi
  - via Caffi
- e ulteriori vie facenti parte della medesima lottizzazione.